

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI

N.2

Allegato 3**AVVISO****DEPOSITI "DORMIENTI"**

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti):

- i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a cento euro;

sono considerati "dormienti".

Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI

N.2

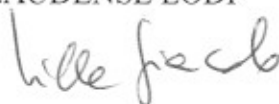
DEPOSITI AL PORTATORE "DORMIENTI"

Anche i rapporti di **deposito al portatore** (rappresentati, ad esempio, da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore cento euro e che **non risultino movimentati da oltre dieci anni**, sono assoggettati alla disciplina dei depositi "dormienti". Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della Banca di individuare gli attuali titolari di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della Banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco unito al presente avviso**, i relativi titoli rappresentativi, disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

LODI, lì 04 marzo 2008

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
LAUDENSE LODI



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI**N.2****ELENCO DEI RAPPORTI AL PORTATORE PER I QUALI SI SONO
VERIFICATE****LE CONDIZIONI DI "DORMIENZA"****NEL MESE DI FEBBRAIO DEL 2008.****CHE SARANNO ESTINTI DALLA BANCA SE NON MOVIMENTATI ENTRO IL
31 AGOSTO 2008****Libretti al portatore**

Filiale di CRESPIATICA

- 1) n.140053, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi

Filiale di GRAFFIGNANA

- 2) n.160083, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi
3) n.160084, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi

Filiale di SANT'ANGELO LODIGIANO

- 4) n.015119, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi

Lodi, 04 Marzo 2008 - Elenco n. 2/2008

